

STATUTO

PELAGUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SASSARI SS VIA ALCIDE DE
GASPERI 7

Numero REA: SS - 205056

Codice fiscale: 02793040904

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-06-2019 - Statuto completo	2
--	---



Dottor Andrea Porqueddu
NOTAIO
 Piazza Garibaldi, 16 – 07037 SORSO
 Tel. 0793056053 Fax 0793055905
 studio@notaiporqueddu.it

STATUTO DELLA COOPERATIVA SOCIALE DENOMINATA

"PELAGUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Costituzione e denominazione

Allegato "A" al
 rep.24.481/19.551

E' costituita, con sede nel comune di Sassari la Società cooperativa sociale denominata: "PELAGUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 - Durata

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2080 e potrà essere prorogata, con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 - Scopo mutualistico

La cooperativa sociale opera senza finalità lucrative e persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale attraverso lo svolgimento di attività mirate all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate (art. 1 L. 381/91 lettera a).

A norma dell'articolo 2514 del c.c. troveranno applicazione nella cooperativa:

1. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale ef-

fettivamente versato;

2. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci
cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto
per i dividendi;

3. il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

4. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patri-
monio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente
maturati, al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-
ne

Art. 4 - Oggetto sociale

La società cooperativa sociale, nel rispetto dei principi e del metodo della mutua-
lità e senza finalità di lucro, nel rispetto delle normative vigenti in materia, previe
le eventuali autorizzazioni amministrative, in quanto non riservato dalla legge a
particolari soggetti, sussistendo i requisiti richiesti per lo svolgimento delle mede-
sime, conformemente anche a quanto previsto dalla legge 381/1991 e con esclu-
sione di ogni attività per la quale la legge prevede l'iscrizione ad albi professiona-
li o ruoli o per la quale è vietato lo svolgimento in forma societaria, ha per ogget-
to le seguenti attività:

- gestione dei servizi socio-assistenziali e sanitari e di assistenza educativa a mi-
nori, adolescenti, anziani, portatori di handicap e disabili in generale;

- attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare oppure
realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti, o messi a disposizione
di enti pubblici o privati;

- gestione di strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non,
residenze sanitarie assistenziali nonché servizi integrati per residenze protette;

	- gestione di servizi e di centri di riabilitazione per minori, anziani, portatori di	
	handicap fisici e mentali e soggetti con vari tipi di disagio e disabilità;	
	- gestione di centri diurni e altre strutture con carattere assistenziale, (centri di	
	aggregazione sociale, ludoteche, laboratori culturali, etc.) e finalizzate al miglio-	
	ramento della qualità della vita di tutto un determinato territorio o specificamente	
	dedicate a minori, adolescenti, anziani, portatori di handicap o disabili in genera-	
	le; gestione di altre iniziative per il tempo libero, la cultura e il turismo sociale;	
	- servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso	
	la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza;	
	- organizzazione e gestione di asili nido e di baby-parking (anche a domicilio), di	
	scuole materne, laboratori, giardini e centri misti per l'infanzia, ludoteche, biblio-	
	teche, videoteche mediatriche, in forma diretta o convenzionata anche con enti	
	pubblici o privati;	
	- gestione di servizi di informagiovani, informacittà, di educazione stradale e di	
	tutti quei servizi informativi di carattere generale che possono contribuire a mi-	
	gliorare gli standard qualitativi del benessere sociale in un determinato territorio;	
	- fornire servizi di accompagnamento e trasporto, con mezzi propri o dati in loca-	
	zione o con enti pubblici o privati, di minori, adolescenti, portatori di handicap,	
	anziani o disabili in genere; accompagnamento e assistenza, in caso di ospedaliz-	
	zazione o visita ospedaliera, cure fisioterapiche, visite specialistiche, analisi e ac-	
	certamenti medici di laboratorio, a tutti i soggetti in situazioni di disagio;	
	- collaborare con i servizi di Emergenza – Urgenza territorialmente competenti	
	fornendo supporto in convenzione per attività di primo soccorso ed assistenza pa-	
	ra sanitaria e sanitaria con personale appositamente formato ed abilitato e con	
	mezzi ed attrezzature specifiche all'uopo impiegabili;	

	- servizio di assistenza sugli scuolabus ai bambini delle scuole materne, elementa-	
	ri e medie di primo grado;	
	- servizio mensa e somministrazione pasti, lavanderia, stireria, e servizi di puli-	
	zie, sia presso strutture pubbliche che private, ed ogni altra iniziativa mirante al	
	miglioramento qualitativo della vita di minori, anziani e persone non autosuffi-	
	cienti presenti nel territorio;	
	- gestione di attività di laboratori culturali (musicali, teatrali, di pittura, etc.) fina-	
	lizzati alla socializzazione e allo sviluppo delle specifiche capacità ludiche;	
	- organizzazione e gestione di servizi di tutela dei beni ambientali, sociali, cultu-	
	rali e naturali;	
	- organizzazione e gestione di centri sociali, colonie estive ed invernali, gestione	
	di case vacanza per minori e anziani, accompagnamento ed assistenza presso lo-	
	calità di soggiorno di soggetti in situazioni di svantaggio, gestione centri culturali	
	e ricreativi per minori, anziani, adolescenti e disabili diretti alla promozione di	
	attività di aggregazione sociale, culturale, ricreativa e sportiva;	
	- organizzazione di attività socio-educative finalizzate alla prevenzione, primaria	
	e secondaria, al recupero del disagio giovanile, alla prevenzione dell'abbandono	
	scolastico nonché allo studio, prevenzione ed alla progettazione di soluzioni con-	
	tro il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo o di altre forme di prevaricazio-	
	ne sociale; a tal fine la cooperativa potrà proporre e instaurare forme di collabo-	
	razione con gli istituti scolastici del territorio, con enti pubblici e con privati,	
	per svolgere attività di sostegno allo studio e promuovere il reinserimento dei	
	soggetti in situazioni di abbandono scolastico o di disagio nell'ambiente scolasti-	
	co;	
	- attivazione di percorsi di sostegno alla genitorialità, studio del conflitto in am-	

	bito familiare e individuazione di possibili soluzioni;	
	- attivazione di percorsi di mediazione familiare rivolti a coppie coniugate o con-	
	viventi impegnate in percorsi di separazione e/o divorzio particolarmente conflit-	
	tuali, con particolare riguardo per la tutela del benessere di eventuali figli minori	
	coinvolti;	
	- fornire servizi di sostegno all'individuo ed alla famiglia anche attraverso la ge-	
	stione di asili nido, scuole materne, baby parking, colonie estive, centri di aggre-	
	gazione, parchi giochi per bambini, comunità alloggio, case famiglia, case protet-	
	te, comunità alloggio, centri di accoglienza, residenze socio sanitarie per anziani	
	e/o disabili;	
	- organizzazione e gestione di locali idonei per organizzare manifestazioni, eventi	
	e cerimonie e feste per la collettività;	
	- servizi di pulizia per conto di enti pubblici e privati;	
	- servizi di manutenzione del verde pubblico e privato;	
	- organizzare l'opera di salvataggio costiero, d'alto mare, sui laghi, sui corsi d'ac-	
	qua e nelle piscine; cooperare al soccorso dei naufraghi; cooperare all'estinzione	
	di incendi sul mare, sui laghi, fiumi e corsi d'acqua; prevenire ed impedire le a-	
	sfissie per sommersione;	
	- organizzazione di corsi di istruzione e preparazione propedeutici agli esami per	
	il conseguimento del brevetto di Assistente Bagnanti abilitato al servizio presso le	
	piscine, e gli stabilimenti su laghi, fiumi e mari;	
	- indire corsi di aggiornamento con lo scopo e la finalità di divulgare ed insegna-	
	re le modalità con cui prestare il primo soccorso agli asfittici, insegnando specifi-	
	camente ed in particolare le pratiche di respirazione artificiale e di massaggio	
	cardiaco esterno;	

7 di 31

	- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il po-	
	tenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale	
	finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi delle varie	
	normative esistenti e della legge n. 59 del 31/01/1992 ed eventuali norme modifi-	
	cative ed integrative.	
	La cooperativa, nell'ambito dello sviluppo e del miglioramento qualitativo dei	
	servizi socio-assistenziali del territorio, potrà farsi altresì promotrice della nasci-	
	ta e della formazione, partecipando in qualità di socio o con tutte le altre moda-	
	lità possibili, dello sviluppo di altre iniziative di cooperazione sociale o impren-	
	ditoriali nell'ambito dei servizi-socio assistenziali ed incentivare lo sviluppo del-	
	la cooperazione sociale in ambito locale, regionale e nazionale; la cooperativa si	
	propone di partecipare ad appalti, stipulare convenzioni e stabilire rapporti di	
	collaborazione con Enti Pubblici Locali, quali ad esempio Comuni, Comprensori,	
	Regione, aziende sanitarie, enti pubblici e privati in genere, sia per scopi riedu-	
	cativi e socializzanti, sia per gestire attività di tempo libero e complementari.	
	In via meramente secondaria e strumentale all'oggetto sociale la cooperativa potrà	
	svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al	
	perseguimento degli scopi sociali, nonchè compiere tutte le operazioni commer-	
	ciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento	
	degli scopi sociali.	
	Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è inoltre impegnata ad	
	integrare in modo permanente o secondo le opportunità contingenti la propria atti-	
	vità con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi ed	
	altre organizzazioni ispirate all'associazionismo cooperativo.	
	La società potrà altresì assumere interessenze e partecipazioni in società diverse	

dalle cooperative o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o

connesso al proprio, rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, anche reali.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla

realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo svi-

luppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai

sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative;

potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investi-

mento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa potrà ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento

dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regola-

menti.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 - Categorie e requisiti dei soci

Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo

stabilito dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dei soci di-

viene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termi-

ne massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere po-

sta in liquidazione.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti cate-

gorie:

- soci lavoratori che prestano la loro attività percependo un compenso di qualsiasi

natura ed entità;

- soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per

fini di solidarietà;

- soci in prova;

- soci sovventori.

Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

Art. 6 - Soci lavoratori

I soci lavoratori perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dall'assemblea dei soci.

Art. 7 - Soci volontari

	Sono volontari i soci che prestano la loro attività nella cooperativa gratuitamente,	
	per fini di solidarietà.	
	Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo	
	dei soci.	
	Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in ma-	
	teria di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di	
	assicurazione contro gli infortuni sul mercato del lavoro e le malattie professiona-	
	li.	
	Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente	
	sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa socia-	
	le e per la totalità dei soci.	
	Art. 8 - Categoria speciale di soci	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art.	
	2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal pre-	
	sente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso supera-	
	re un terzo del numero totale dei soci cooperatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse o al	
	fine di completare la loro formazione o inserimento nell'impresa, soggetti in gra-	
	do di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, comunque per un	
	periodo non superiore a cinque anni, viene fissata dall'Organo amministrativo al	
	momento dell'ammissione.	
	Il socio in prova gode soltanto del diritto al ristorno, in misura della sua parteci-	
	pazione all'attività mutualistica, ed ha il solo obbligo di concorrere al risanamen-	

	to delle perdite, sempre in misura corrispondente a detta partecipazione allfatti-	
	vità mutualistica.	
	Nel caso tale categoria superi il limite anzidetto l'organo amministrativo provve-	
	derà al ripristino dei rapporti previsti dalla legge o dall'atto costitutivo.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo	
	amministrativo della Cooperativa.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria,	
	oltre a quelle individuate dall'art. 13 del presente statuto:	
	- l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;	
	- il mancato adeguamento agli standard produttivi;	
	- il mancato raggiungimento dei requisiti obbligatorio/formativi per essere am-	
	messi come soci ordinari, così come determinati nella delibera di ammissione;	
	- l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria	
	potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza del	
	periodo di formazione o inserimento fissato al momento della sua ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, comunque non superiore a cinque anni,	
	il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di re-	
	cesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a	
	godere dei diritti dei soci ordinari.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato	
	all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presen-	
	te titolo si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.	
	Art. 9 - Domanda di ammissione	

	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministra-	
	tivo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle	
	specifiche competenze possedute;	
	c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non	
	dovrà comunque essere inferiore, nè superiore, al limite minimo e massimo fis-	
	sato dalla legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di	
	attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	Se trattasi di società, associazioni od enti , oltre a quanto previsto nei precedenti	
	punti b), c), e d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà	
	contenere le seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'Organo sociale che ha autorizzato la domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente	
	art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo	
	scopo mutualistico e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annota-	
	ta, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di riget-	
	to della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo,	
	chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunica-	

zione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Art. 10 - Obblighi del socio

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:
- del capitale sottoscritto;
 - dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
 - dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 11 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 12 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata alla società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, L'Organo Amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, L'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Art. 13 - Esclusione	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonchè dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottati dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;	

d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla società a qualsiasi titolo;

e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo Amministrativo.

Art. 14 - Delibere di recesso ed esclusione

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti ? promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 15 - Liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 16 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 15.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 15.

Art. 17 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 18 - Soci sovventori

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

Art. 19 - Conferimento e quote dei soci sovventori

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili.

Art. 20 - Alienazione delle quote dei soci sovventori

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

Art. 21 - Deliberazione di emissione

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea con la quale devono essere stabiliti:

a) l'importo complessivo dell'emissione;

b) il termine minimo di durata del conferimento;

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'assemblea nella delibera di emissione.

I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale.

Art. 22 - Recesso dei soci sovventori

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 23 - Elementi costitutivi

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci. Il valore nominale della singola quota è di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero). Il valore complessivo delle quote detenute da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;

b) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge o per Statuto.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per Statuto ovvero per deliberazione dell'assemblea non possono essere ripartite tra i soci nè durante la vita sociale nè all'atto dello scioglimento della società.

Art. 24 - Vincoli sulle quote e loro alienazione

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, nè essere cedute.

Art. 25 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale L'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge n. 59/92, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dalla Legge n. 59/92;

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

Art. 26 - Ristorni

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;

- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;

- emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

Art. 27 – Organi sociali

Sono organi della società:

- l'assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei sindaci, il Revisore dei conti, se nominati.

Art. 28 - Convocazione Assemblea Soci

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi, a cura dell'Organo amministrativo, mediante lettera raccomandata A.R. o mediante altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, quale fax o e-mail, inviata 8 giorni prima dell'adunanza. La convocazione può avvenire anche mediante l'affissione da esporre nella sede della Cooperativa almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.

La Convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purchè in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'inadempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e Sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Art. 29 - Funzioni dell'assemblea

l'assemblea:

- approva il bilancio e destina gli utili;
- delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi e sui voti spettanti secondo i conferimenti;
- procede alla nomina dell'Organo amministrativo;

	- procede alla eventuale nomina dei Sindaci, del Presidente del Collegio sindacale o del Revisore dei Conti;	
	- determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci o al Revisore,	
	- approva i regolamenti interni;	
	- delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	- provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;	
	- delibera sulla responsabilità degli Amministratori, dei Sindaci o del Revisore;	
	- delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che L'Organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.	
	L'assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 25.	
	L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario o, in seguito a domanda scritta, su richiesta di soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.	
	Art. 30 - Costituzione e quorum deliberativi	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti al-	

23 di 31

senza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 34 - Amministrazione

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione che sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 5, eletti dall'assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero. Gli Amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina e comunque per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica salvo revoca o dimissioni.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente ed il Vice presidente.

Art. 35 - Compiti degli Amministratori

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dalla legge o dal presente Statuto.

L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine

del giorno, coordinare il lavoro e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Art. 36 - Convocazioni e deliberazioni del C.d.A.

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 8 giorni prima dell'adunanza o mediante altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.

Art. 37 - Integrazione del Consiglio

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, se nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'assemblea deve essere fatta d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il

quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione ? tenuto a convocare l'assemblea rimanendo in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 38 - Compensi agli Amministratori

Spetta all'assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

Art. 39 - Rappresentanza

Il Presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati. L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali, Istitutori e Procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 40 - Collegio sindacale - Revisore

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea, si compone da uno a tre membri effettivi, eletti dall'assemblea.

l'assemblea ha la facoltà di nominare un Revisore Contabile.

In caso di organo collegiale devono essere nominati dall'assemblea anche due

	Sindaci supplenti.	
	Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'assemblea.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica .	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci determinata dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.	
	Ove l'assemblea eserciti la facoltà, di cui al comma 2 del seguente articolo il controllo contabile può essere esercitato da un revisore contabile iscritto nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	L'incarico di controllo contabile è conferito dall'assemblea, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore per l'intera durata dell'incarico.	
	L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.	
	Il Revisore incaricato del controllo contabile:	
	- verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;	
	- verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano, esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 41 - Conciliazione	

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di commercio di Sassari, con gli effetti previsti dagli artt. 38 e segg. D. Lgs. n. 5/2003.

Art. 42 - Arbitrato

Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come prevista nella presente clausola, entro 60 giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Sassari che provvederà alla nomina dell'arbitro/degli arbitri. Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale. Il procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro 60 giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto

Art. 43 - Esecuzione della decisione

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VIII

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 44 - Scioglimento anticipato

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 45 - Devoluzione patrimonio finale

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 46 - Regolamenti

L'Organo amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste dal precedente art. 30.

Art. 47 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 48 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.

30 di 31

31 di 31